



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

- PRESIDENZA -

Viale Mario Milazzo, n° 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n° 0933.369.111 - Fax 0933.53002

Prot. I n. 155 del 26/6 /2018

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 26/06/2018

Oggetto: Determina affidamento servizio di revisione dell'autovettura in dotazione al Tribunale di Caltagirone - FIAT Punto Tg. DP755PS.

Smart CIG: **ZC8242607D**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.

Rilevato che, per permettere la circolazione in sicurezza dell'autovettura, è indispensabile provvedere con urgenza alla revisione dell'autovettura di servizio in dotazione al Tribunale di Caltagirone FIAT Punto Tg. DP755PS;

Considerato che il servizio di revisione auto non rientra nei metaprodotto inseriti nel catalogo MePA;

Ritenuto che per l'affidamento del servizio di che trattasi, sono stati richiesti in data 21/06/2018 tre preventivi offerta rispettivamente alla ditta Cristina S.r.l., al Consorzio EL.GO.ME.CA. ed all'Officina Meccanica Santoddi Francesco, tutte con sede a Caltagirone;

Rilevato che alla data del 26 giugno 2018, ha fatto pervenire solo la ditta Cristina S.r.l. un preventivo di spesa pari ad € 66,88, onnicomprensivo di I.V.A. e diritti amministrativi inclusi;

Ritenuto altresì che il valore del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 1.000,00 e che si può ricorrere all'affidamento fuori MePA;

Accertato che sussiste la copertura finanziaria sul Cap. 1451.20, messo a disposizione dalla Corte di Appello di Catania;

Visto che, in relazione all'affidamento del servizio in parola, non vi è l'obbligo di compilazione né di redazione del D.U.V.R.I. ai sensi della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in relazione all'assenza di rischi da interferenza, i cui oneri della sicurezza non pari a zero;

6